

ma è al debitore che incombe la prova che l'inadempimento dell'obbligazione sia derivato da una causa estranea a lui non imputabile.

Con ciò non intendiamo valerci di quella recente dottrina che nell'art. 1226 vede una norma comune a tutte le obbligazioni sia nascenti da contratto che da delitto o quasi delitto ⁽¹⁰²⁷⁾. Noi cercheremo di dimostrare che spetta al capitano, che non ha preso il pilota obbligatorio, provare la mancanza della propria colpa, non già perchè questa cade nell'esecuzione di un mandato legale, ma tenendo presenti quegli stessi elementi pubblicistici, insiti nell'obbligo imposto dall'art. 504, 2° comma, e di cui ci siamo valse or ora per risolvere la questione della graduazione della colpa senza ricorrere alla distinzione di questa in contrattuale ed aquiliana.

A tal fine, è d'uopo porsi un quesito fondamentale: è il capitano, che non ha adoperato il pilota ov'era obbligatorio adoperarlo, *sempre ed in ogni caso* responsabile dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico? O, in altri termini: la contravvenzione all'obbligo di adoperare il pilota costituisce a carico del capitano una presunzione *juris et de jure* di responsabilità per i danni verso gli interessati nella nave e nel carico?

La risposta, che non può non essere negativa, ci è data dall'art. 496 cod. comm. ⁽¹⁰²⁸⁾. Questa disposizione si scinde in due parti. Si riferisca la prima parte (1° comma) alla responsabilità personale del capitano esclusivamente verso il suo armatore preponente, ovvero alla responsabilità *personale, principale e diretta* del capitano anche verso gli altri interessati nella nave e nel carico, ciò ci è indifferente. Quella che ci riguarda essenzialmente è, invece, la seconda parte (2° comma), che, riferendosi *a tutte le forme di responsabilità* del capitano considerate nel codice di commercio e, quindi, sia *principale* che *ex qualitate*, recita che « la responsabilità del capitano nei casi

(1027) In tal senso: COGLIOLO, *La legislazione di guerra*, pag. 237; CARNELUTTI, in *Riv. di dir. comm.*, 1915, I, 617.

(1028) Quest'articolo è sostanzialmente riprodotto dal prog. 1931 di cod. mar. (art. 247).